

REPUBBLICA ITALIANA

- COMUNE DI BOLOGNA -

ACCORDO INFRAPROCEDIMENTALE PER L'ESERCIZIO DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA PRIORITARIAMENTE INDIRIZZATO A PERSONE CON DISABILITA' - "TAXI PRIORITARIO".

Fra il **COMUNE DI BOLOGNA**, con sede in Bologna, in persona _____, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Settore _____, in esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. _____/2009 del _____, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge (in prosieguo definito Comune)

e

il Sig. _____

e

organismo economico CAT/COTABO rappresentato da _____ (di seguito denominato centrale radio).

Premesso che:

- delibera di Giunta Comunale Prog. N. 196/2008, sono state approvate le linee guida relativamente all'indizione di una selezione pubblica per l'assegnazione di n. 41 licenze speciali, per l'esercizio del servizio pubblico non di linea "Taxi", di cui 23 licenze a titolo oneroso con carattere prioritarie disabili;
- con determinazione n. 13321/2009 è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione a titolo oneroso, di n. 41 licen-

ze per l'esercizio del servizio taxi.

- L'accordo infraprocedimentale è finalizzato e propedeutico al rilascio delle licenze speciali come previsto dall'art. 11 della L. 241/90 e nel PGTU (Piano generale del Traffico Urbano) del Comune di Bologna.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e inquadramento

1. Il presente accordo è volto a disciplinare un servizio riservato in via prioritaria al trasporto di soggetti portatori di handicap anche grave (di seguito denominato prioritario) nell'area sovracomunale taxi ncc di Bologna.
2. Limitatamente a quanto regolato dal presente atto, per "soggetti portatori di handicap anche grave" devono intendersi persone con invalidità tale da rendere difficoltoso il passaggio dalla carrozzina al sedile e/o facenti uso di carrozzina elettrica e/o con schienale fisso ed alto.
3. Per quanto non previsto negli articoli che seguono, al servizio prioritario si applicano le disposizioni del Regolamento unificato per la gestione del servizio sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente).

Art.2 – Caratteristiche delle vetture

1. La vettura dovrà essere eco-compatibile (elettrica, ibrida, metano, GPL).

2. Oltre le caratteristiche di cui agli artt. 40 e 41 del Regolamento unificato nonché del simbolo di accessibilità di cui all'art. 2 del D.P.R. 503/96, le vetture possono recare ulteriori simboli o diciture distintivi del servizio, da determinarsi con provvedimento del dirigente sentito il parere della Consulta Handicap.
3. Le caratteristiche tecniche di accessibilità per i disabili a cui devono conformarsi gli adattamenti delle vetture, sono quelle previste dalla normativa, in particolare la Direttiva Europea n. 2007/46/CE, nonché dalle apposite disposizioni dell'ufficio competente.
4. L'Amministrazione e le parti interessate oltre alle normative di cui al punto precedente, s'impegnano a rispettare a titolo sperimentale l'elaborato tecnico (allegato al presente accordo quale parte integrante e sostanziale) contenente ulteriori caratteristiche che le vetture dovranno possedere per facilitare il trasporto dei disabili.

Art. 3 – Obblighi del conducente e della centrale Radio Taxi

1. Ad integrazione di quanto previsto al capo IX del Regolamento Unificato, i conducenti del servizio prioritario e le centrali Radio Taxi per la parte di propria competenza, e nei limiti consentiti dal numero di titolari di licenze speciali che avranno aderito alla centrale radio, hanno i seguenti obblighi:
 - a. effettuare prioritariamente il trasporto di persone con disabilità, anche grave, dei loro familiari e accompagnatori;
 - b. aderire ad una centrale Radio Taxi;

- c. la centrale Radio Taxi prescelta organizza il servizio garantendo la priorità alle chiamate di persone disabili anche gravi, garantendo i seguenti standard:
- servizio reso entro un tempo massimo di 10/15 minuti nell'area urbana e 20/25 minuti nell'area extraurbana per le chiamate al momento 24 ore su 24, salvo causa di forza maggiore;
 - le modalità di evasione delle prenotazioni di servizio 24 ore su 24 negli orari prefissati;
- d. è consentita l'adesione ad altra centrale Radio Taxi previo semplice aggiornamento del presente accordo;
- e. dotarsi di POS per il pagamento con carta di credito o badge elettronico;
- f. attraversare o sostare in zone pedonali, sia durante il viaggio di arrivo che nel viaggio di accompagnamento e durante le operazioni di salita e discesa del cliente con disabilità, qualora tale percorso corrisponda alla meta o al punto di partenza del cliente con disabilità oppure sia previsto dal percorso più breve;
- g. fermare il tassametro per tutta la durata delle operazioni di salita e discesa del cliente con disabilità;
- h. rilasciare sempre la ricevuta del trasporto al cliente con disabilità;
- i. le centrali Radio Taxi, così come i Comuni competenti (area sovracomunale), garantiscono le più adeguate forme di pubblicità e di conoscenza del servizio stesso e del recapito telefonico;
- j. il servizio viene organizzato garantendo la continuità dello stesso

con un numero adeguato di veicoli, per 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, attraverso un regime speciale di turni (riposi, ferie e malattie); si applicano in merito le norme di cui al capo XI del Regolamento unificato;

- k. i titolari non potranno svolgere il servizio con utenze non disabili al di fuori dell'area sovracomunale;

Art.4 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferibili, alle condizioni di cui all'art. 27 del Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente).
2. Il subentrante è vincolato alle norme contenute nel presente accordo che dovrà sottoscrivere al momento del subentro.

Art. 5 – Costo e modalità di rilascio della licenza

1. La licenza ha il costo di € 150.000,00 che dovranno essere integralmente versati prima del rilascio della stessa, costituendo condizione per la sua validità.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 gg dalla data di stipula del presente atto, con le modalità impartite dall'ufficio competente, pena l'automatica decadenza dalla graduatoria.
3. Coordinate bancarie : codice IBAN IT 18 S 02008 02450 0000200667156, causale "Rilascio a titolo oneroso di nuove licenze taxi".

Art. 6 – Penali

1. La centrale radio taxi è soggetta alle seguenti sanzioni in caso

di violazioni del presente accordo, in particolare per l'inosservanza dell'art.3:

a) € 200,00;

b) risoluzione dell'accordo in caso di reiterate violazioni, con conseguente, sospensione della possibilità di esercizio della licenza;

Art. 7 – Controversie

1. La competenza per eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente atto viene di comune accordo riconosciuta esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 8 – Oneri fiscali

1. Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa annessa al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 9 – Attivazione del Servizio

1. Il Servizio dovrà iniziare entro quattro mesi dal rilascio della licenza ,a pena di decadenza, detto termine potrà essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea per causa di forza maggiore, ad iniziare il servizio , così come previsto all'art. 26 del Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea con autovettura (taxi e noleggio con conducente).

Art. 10 – Consenso al trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali

ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità connesse all'esecuzione
del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto in data

Per il Comune di Bologna

Il Direttore del _____

Firma titolare Licenza

Centrale Radio
